

Automobile Club Salerno

Delibera del Presidente n. 12 /2020 del 20 marzo 2020

L'anno 2020 il giorno 20 del mese di marzo il sottoscritto Vincenzo Demasi, in qualità di Presidente dell'Automobile Club Salerno:

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020";

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, con il quale si è ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che ha decretato Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale e, più in dettaglio, tra l'altro, all'art. 1, c. 6 ha decretato testualmente: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le

attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza".

Preso atto che le disposizioni del predetto decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020 e che dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del predetto decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

Dando atto che finora sono state attuate, in stretta concordanza con il Direttore della sede, tutte le misure di prevenzione stabilite e, più precisamente, è stata data la più ampia informativa al personale e agli utenti, anche mediante apposizione di apposita cartellonistica ed avvisi, delle misure di prevenzione stabilite e da adottare, è stato contingentato l'accesso del pubblico in base agli effettivi spazi a disposizione, è stata disposta ed attuata la distanza minima tra utenti in attesa, utenti serviti e personale dipendente, sono stati resi disponibili nei propri locali strumenti idonei per l'igiene e la pulizia della cute, salviette asciugamani monouso e guanti in lattice e sono state date disposizioni circa la frequente aerazione dei locali.

Allo scopo di incrementare ulteriormente le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici ed evitare il loro spostamento, senza peraltro pregiudicare lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici pubblici,

Tenuto conto che le Pubbliche Amministrazioni, anche al fine di temperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando la raccomandazione di promuovere la fruizione di periodi di congedo ordinario e ferie;

Premesso che già in data 13 marzo u.s. l'Ente aveva deliberato la chiusura al pubblico degli Uffici dell'Automobile Club Salerno dal 16 marzo 2020 al 25 marzo 2020, salvo diverse disposizioni del Governo e/o della Regione Campania e, al tempo stesso, venivano promossi la fruizione delle ferie e congedo ordinario e il ricorso al lavoro agile, fermo restando il presidio temporaneo dell'Ufficio, ove possibile, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì, da parte di almeno una persona, nonché di attivare le ulteriori forme di comunicazione con l'utenza attraverso indirizzo e-mail e pagina Facebook;

Considerato che, nel nuovo DL Covid 19 del 17 marzo 2020 è espressamente specificato all'art. 87 che: 1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal

servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa.

Valutato il differimento dei termini previsti nel summenzionato DL Covid 19 ed in particolare le proroghe di validità previste all'art. 92 per ciò che concerne le revisioni auto, l'art. 103 per ciò che concerne le certificazioni, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, e l'art. 104 per ciò che riguarda i documenti di riconoscimento e di identità;

Considerato che l'Automobile Club d'Italia ha deciso di procedere alla chiusura fisica di tutte le nostre Strutture Territoriali ACI, facenti capo ai PRA e a quelle delle Direzioni Compartimentali fino a tutto il 25 marzo compreso, con possibilità di proroga temporale in linea con le decisioni governative che dovessero intervenire, mantenendo operative le attività degli uffici, che potranno essere realizzate da remoto;

In pieno accordo con il Direttore della Sede

DELIBERA

- gli Uffici dell'Automobile Club Salerno resteranno chiusi fino al 25 marzo 2020, salvo diverse disposizioni del Governo e/o della Regione Campania;
- tutti i servizi erogabili in remoto saranno erogati secondo le modalità definite dal Direttore dell'Ente;
- vengono promossi la fruizione delle ferie e congedo ordinario e il ricorso al lavoro agile, senza alcun presidio fisico dell'Ufficio, salvo i casi di dichiarata indifferibilità su richiesta motivata ed autocertificata da parte degli utenti per i servizi da erogare in presenza previo apposito appuntamento.
- di attivare le ulteriori forme di comunicazione con l'utenza attraverso indirizzo e-mail e pagina Facebook, secondo le modalità.
- Sarà consentito il rientro in ufficio esclusivamente per le attività indifferibili e per quelle connesse agli adempimenti propedeutici ad assicurare la riapertura dell'Ufficio.

IL PRESIDENTE

Vincenzo Demasi